




PNRR
MISSIONE 2 –
COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.2
M2C4-I4.2_019
CUP
H92E22000070008



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

**SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DEI CONTATORI DELLE UTENZE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER USO IDROPOTABILE,
SU RETE RADIO NB-IOT OPERATA DA UN MOBILE NETWORK
OPERATOR**

SOMMARIO

TITOLO I - DISCIPLINA DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 3 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	5
ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 5 - CONTRATTO	5
ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 7 - TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI	6
ART. 8 - IMPORTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVI.....	7
ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 11 - SUBAPPALTO - OBBLIGO COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI.....	9
ART. 12 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE	10
ART. 13 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL'APPALTATORE	12
ART. 14 - PERSONALE DIPENDENTE	13
ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE	14
ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE	14
ART. 18 - PENALI	16
ART. 19 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
ART. 20 - RESPONSABILE OPERATIVO DELL'APPALTATORE	18
ART. 21 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - COMUNICAZIONI E DOMICILIO	18
ART. 22 - TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE	18
ART. 23 - RISOLUZIONE	19
ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE	20
ART. 25 - FACOLTÀ DI RECESSO	21
ART. 26 - FORZA MAGGIORE E FERMO IMPIANTO	21
ART. 27 - ANTICORRUZIONE	22
ART. 28 - DOVERE DI RISERVATEZZA	22
ART. 29 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	23
ART. 30 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.....	23
ART. 31 - FORO COMPETENTE	23
ART. 32 - FORMA CONVENZIONALE	24
ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI	24
ART. 34 - RINVIO - NORME FINALI.....	24
TITOLO II – DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.....	24
ART. 35 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	24
ART. 36 - CRITERIO DI VALUTAZIONE	24
TITOLO III - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	31
ART. 37 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	31

TITOLO I - DISCIPLINA DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'appalto ha per oggetto la definizione di un accordo quadro con unico operatore - ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - per il:
 - Servizio di connettività dei contatori delle utenze del Servizio Idrico Integrato, per uso idropotabile, su rete radio NB-IoT operata da un Mobile Network Operator (il “**Servizio**”).
2. Rientra nell'oggetto dell'appalto anche la Fornitura di 25.000 SIM NB-IoT e loro attivazione, montate mediante saldatura su un pari numero di dispositivi in standard SIM-On-Chip.
3. L'appalto ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non prevede suddivisione in lotti per l'unicità della prestazione da eseguirsi per ragioni tecniche desumibili dalla natura del servizio medesimo.
4. L'ambito territoriale di esecuzione delle prestazioni comprende i seguenti comuni: Agliana, Figline e Incisa Valdarno, Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Montemurlo, Pistoia, Prato, Sesto Fiorentino, Vaiano.
5. Si riporta di seguito la suddivisione territoriale del Servizio con indicazione della quantità delle “sim” la cui connettività va coperta:

Comune	Quantità SIM
AGLIANA	700
BAGNO A RIPOLI	3.000
BARBERINO DI MUGELLO	1.500
CALENZANO	1.000
CAMPI BISENZIO	700
FIGLINE E INCISA VALDARNO	1.800
FIRENZE	1.700
MONTEMURLO	200
PISTOIA	10.600
PRATO	1.700
SESTO FIORENTINO	300
VAIANO	1.800
Totale complessivo	25.000

6. I quantitativi sopra indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun vincolo di spesa per Publiacqua S.p.A. e non costituisce il minimo contrattuale per l'Appaltatore.
7. Per il lotto unico è previsto un importo massimo non vincolante per Publiacqua S.p.A. indicato come valore di stima, che rappresenta la sommatoria delle singole prestazioni applicativi/ordini che verranno presumibilmente richieste in virtù dell'accordo quadro.
8. Trattandosi di accordo quadro il Servizio sarà richiesto nelle quantità e nella misura di cui il Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.
9. Publiacqua S.p.A. in ragione della inderogabile necessità di dare continuità al Servizio, si riserva la facoltà di richiedere l'effettuazione di prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto anche in

territori diversi da quelli specificati sopra indicata senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo e **precisamente: Comuni:** Vernio, Cantagallo, Carmignano, Montale, Serravalle P.se, Sambuca P.se, Quarrata, Signa, Poggio a Caiano, Lastra a Signa, Scandicci, Impruneta, Greve in Chianti, San Casciano val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Scarperia, San Piero a Sieve, Vaglia, Borgo San Lorenzo, Vicchio, San Godenzo, Dicomano, Londa, Pontassieve, Rufina, Pelago, Rignano sull' Arno, Castelfranco Pian di sco`, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, San Giovanni Val d' Arno, Cavriglia, Montevarchi, Fiesole.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. I termini indicati nel presente documento hanno il significato di seguito specificato:

- ❖ **Stazione Appaltante e/o Committente: Publiacqua S.p.A.** avente sede legale e amministrativa in Via Villamagna 90/C 50126 Firenze.
Si precisa che Publiacqua S.p.A. (di seguito anche solo "Publiacqua") è il gestore del "Servizio Idrico Integrato" nell'Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno e la presente procedura è funzionale e connessa alla gestione del S.I.I.; pertanto, per quanto non diversamente previsto negli atti della medesima, si applicheranno gli artt. 114 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e quelle del D.P.R. 207/2010 transitoriamente vigenti.
- ❖ **D. Lgs. 50/2016:** Codice dei Contratti Pubblici.
- ❖ **Settore Speciale:** le attività individuate all'art. 117 e seguenti del "Codice".
- ❖ **Appaltatore/Fornitore:** è il soggetto individuato in applicazione di uno dei sistemi previsti dal D. Lgs. 50/2016
- ❖ **Subappaltatore:** l'operatore economico, diverso dall'Appaltatore, che riceve da quest'ultimo l'incarico di eseguire una parte del contratto nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
- ❖ **Contratto e/o Contratto di Appalto:** l'accordo stipulato tra Publiacqua e l'Appaltatore, al quale sono allegate le presenti condizioni, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
- ❖ **Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni generali di Contratto e/o Capitolato:** il presente documento contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto e che individua le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative della Fornitura e ne fornisce le caratteristiche di esecuzione.
- ❖ **Documentazione di gara:** I documenti che indicano la compiuta descrizione delle attività oggetto di un appalto, nonché le condizioni, le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la partecipazione e l'aggiudicazione della procedura stessa.
- ❖ **Ordinativo:** documento, comprensivo di eventuali allegati, con il quale Publiacqua S.p.A. attraverso le singole unità richiedenti, manifesta la propria volontà di utilizzare il Contratto, impegnando l'Appaltatore alla prestazione oggetto di Contratto richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato nonché nelle condizioni economiche fissate dall'Appaltatore medesimo nella Offerta Economica.
- ❖ **Documento contrattuale:** ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, il capitolato e relativi allegati) che disciplina lo specifico appalto.
- ❖ **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi.
- ❖ **Giorno naturale e consecutivo:** tutti i giorni della settimana ivi compresi i festivi.
- ❖ **Parte:** Publiacqua o l'Appaltatore/Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti").
- ❖ **Responsabile Esecuzione del Contratto (REC):** Il Tecnico debitamente nominato dal Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.
- ❖ **Responsabile Operativo/Referente del contratto:** Il tecnico debitamente nominato dall'Appaltatore al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione della fornitura appaltata. Tale tecnico potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcune prestazioni da rendere in esecuzione del

contratto.

ART. 3 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore resterà vincolato dal momento della presentazione dell'Offerta, mentre il Committente dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
2. Pertanto, non esisteranno altri patti, dichiarazioni, condizioni, istanze, termini, obblighi al di fuori di quelli previsti dai documenti richiamati nel contratto, fatta eccezione per eventuali integrazioni e modifiche espressamente approvate da entrambe le parti. In particolare, non sono ritenute valide le clausole contenute nelle Condizioni generali di vendita dell'Appaltatore; non saranno, quindi, ammesse eccezioni, integrazioni o riserve alle pattuizioni contrattuali da dette Condizioni generali di vendita contemplate se non esplicitamente accettate da Publiacqua S.p.A.
3. Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le Parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Capitolato contiene la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto.
2. Pertanto, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni e prescrizioni tecniche in esso contenute e le altre prescrizioni di cui alla documentazione di gara.
3. Valgono poi le disposizioni applicabili al settore speciale del D. Lgs. n. 50/2016 e, in via transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel già menzionato decreto legislativo.
4. L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.
5. L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato
6. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 5 - CONTRATTO

1. La stipulazione del Contratto avverrà nella data prevista dalla comunicazione all'Appaltatore dell'avvenuta predisposizione del Contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 16 del presente Capitolato.
2. Il Contratto sarà stipulato "a misura" secondo lo schema dell'Accordo Quadro concluso con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016.
3. Se l'Appaltatore non stipula il Contratto nel termine stabilito, il Committente attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio rilasciato in sede di gara.
4. In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltatore procederà comunque alla effettuazione del Servizio rispettando la data di inizio del servizio opportunamente comunicata per iscritto dal REC, nella

ipotesi di consegna anticipata.

ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi assimilabile ad attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore al Committente.
3. Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla normativa di settore; in tal caso l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Committente. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause direttamente imputabili all'Appaltatore.
4. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del Contratto, il Committente potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., il Committente segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria.

ART. 7 - TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

1. Publiacqua S.p.A. nel limite massimo di 24 mesi naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto per Accordo Quadro richiede (anche in maniera frazionata) all'Appaltatore la fornitura delle SIM NB IoT e contestuale attivazione delle stesse.
2. Ciascun canone di attivazione dei servizi da prestare decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di attivazione della Sim e avrà una durata pari a 156 mesi naturali e consecutivi ed in ogni caso non superiore alla data del 30/06/2036.
3. È onere dell'Appaltatore entro i primi 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto per accordo quadro procedere all'attività di set up dell'APN.
4. Il Committente si riserva la possibilità di recedere dal contratto al termine del 6° (sesto) anno di vita contrattuale. La facoltà di avvalersi della rescissione sarà comunicata per iscritto al Concorrente mediante l'invio, almeno 6 (sei) mesi prima del termine del contratto, di comunicazione scritta. Nessuna penale sarà applicata al Committente. Allo stesso modo Publiacqua si riserva la possibilità di rinegoziare il contratto al termine del 3° (terzo), 6° (sesto) e 9° (nono) anno di vita contrattuale, alle medesime modalità, condizioni e livelli di servizio. La facoltà di avvalersi della rinegoziazione sarà comunicata per iscritto al Concorrente mediante l'invio, almeno 6 (sei) mesi prima del triennio, di comunicazione scritta.
5. È fatta salva l'esecuzione di urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.
6. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in caso di capienza del contratto quadro di cui trattasi alla scadenza di cui al precedente punto 1, il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di estendere per ulteriori 6 mesi la durata del contratto per accordo quadro in parola; nel caso in cui il Committente intenda avvalersi di tale facoltà, che sarà comunicata per iscritto a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di vigenza dell'accordo quadro, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire eventuali prestazioni agli stessi prezzi patti e condizioni dell'accordo quadro e senza che possa per questo accampare pretese per maggiori oneri e costi; nel caso in cui il Committente non eserciti l'opzione di proroga di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.

7. L'Appaltatore riconosce e accetta che l'accordo quadro potrà avere una durata inferiore a quella prevista nel presente articolo, sia in funzione di decisioni degli enti competenti di modifiche nelle prestazioni oggetto dell'appalto indipendentemente dalla volontà del Committente, che comportino variazioni essenziali all'oggetto dell'Appalto; sia per prescrizioni degli enti competenti che assumano provvedimenti sulla regolarizzazione del servizio idrico e servizi connessi, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'appalto; nelle ipotesi di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.
8. La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 8 - IMPORTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVI

1. L'importo complessivo delle prestazioni da rendere è di **Euro 722.500** così determinato:

Prestazione		Importo Unitario (€/cad)	Quantità (n)	Importo Complessivo (€)
		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a x b</i>
A	Canone Servizio e Canone APN	2 Euro/SIM /anno	13 anni	Euro 650.000
B	Fornitura SIM	1,5 Euro/SIM	25.000 SIM	Euro 37.500
C	Set up dell'APN	5.000 Euro	1	Euro 5.000
C	Somma a disposizione per ulteriori attivazioni che si rendessero necessarie (max 10.000 SIM)			Euro 30.000

2. Le prestazioni che saranno effettivamente richieste all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro dipendono da circostanze di fatto non prevedibili e non governabili da Publiacqua S.p.A. Pertanto l'importo massimo indicato non ha carattere vincolante per Publiacqua S.p.A., rappresentando una mera stima presuntiva ed orientativa desunta da dati storici; ne consegue: che (i) l'importo complessivo costituisce una indicazione presunta e non garantita e che (ii) l'Appaltatore si assume l'alea connessa al minor quantitativo di prestazioni che si renderanno necessarie durante l'efficacia dell'Accordo Quadro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta danni o indennizzi nei confronti del Committente qualora detto importo complessivo non venisse raggiunto durante il periodo di validità del contratto per Accordo Quadro.
3. Per le prestazioni derivanti dal Contratto il Committente corrisponderà all'Appaltatore i prezzi unitari derivanti dall'aggiudicazione.
4. I prezzi indicati che risulteranno dall'aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto indicato al punto 7.4
5. Il Committente è esonerato fin d'ora da qualsiasi responsabilità o onere attinente la distribuzione dei servizi/forniture e dei pagamenti all'interno dei sub-fornitori.
6. L'Appaltatore con la partecipazione alla procedura di gara dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni

contrattuali e dichiara che gli importi unitari offerti sono congrui ed economicamente remunerativi per la realizzazione delle prestazioni da rendere.

7. L'importo sopra indicati è da intendersi al netto dell'IVA di legge.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'Appaltatore provvederà ad emettere relativa fattura alle seguenti modalità:
 - A. Il pagamento del corrispettivo per il servizio di cui alla lettera A di cui alla tabella dell'art. 8, deve corrispondersi da parte del Committente bimestralmente dietro presentazione di regolare fattura ciascuna dell'importo dei canoni in essere al momento della fatturazione;
 - B. Per la prestazione di cui alla lettera B di cui alla tabella dell'art. 8, L'Appaltatore provvederà ad emettere relativa fattura per ogni consegna effettuata, a fronte di ogni singolo DDT e singola fattura a fronte di ogni ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti, forniture e/o prestazioni di ordini diversi;
 - C. Per la prestazione di cui alla lettera C di cui alla tabella dell'art.8 il pagamento avverrà in unica soluzione al termine della fase di Set up dell'APN;
2. Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti dati:
 - Codice Identificativo di Gara – (CIG);
 - Codice Unico di Progetto – (CUP)
 - Periodo di riferimento
 - Quantità distinte per tipologia/servizio
 - Importo unitario;
 - Importo Totale;
3. Ciascun pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed a seguito di apposito visto sullo stesso rilasciato dal REC.
4. Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva dell'Appaltatore verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.
5. Nel caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l'entità della inadempienza contributiva, il Committente sospenderà i pagamenti all'Appaltatore per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
6. Il Committente si riserva di richiedere in qualunque momento all'Appaltatore di comprovare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni del proprio personale e/o l'avvenuto pagamento degli eventuali subcontratti.
7. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva commesse dall'Appaltatore, il Committente si riserva di la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 23.
8. Il pagamento non implica accettazione dei servizi da parte del Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato.
9. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Publiacqua S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Qualora le circostanze indichino che l'Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, il Committente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che l'Appaltatore è

nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata.

11. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.
12. Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.
13. Non sono previsti pagamenti in acconto.
14. In merito alla eventuale cessione del credito derivanti dal contratto di appalto, trova applicazione l'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
15. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 17 del presente articolo.
16. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Publiacqua S.p.A., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Publiacqua S.p.A. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 2 del presente articolo, la descrizione di ciascuno delle forniture e/o prestazioni rese cui si riferisce.
17. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Publiacqua S.p.A. dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Publiacqua S.p.A. direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.
18. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'Appaltatore dichiarerà prima della firma del Contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

ART. 11 - SUBAPPALTO - OBBLIGO COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI

1. L'esecuzione del Servizio di cui al presente appalto è direttamente affidato all'Appaltatore, il quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altro Appaltatore senza la preventiva autorizzazione del Committente.
2. Il presupposto perché l'Appaltatore abbia diritto a chiedere l'autorizzazione al subappalto, fermo restando

la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, è che l'Appaltatore stesso, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad indicare la parte del servizio che intendeva subappaltare.

3. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per l'Appaltatore di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
4. Il subappalto è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016.
5. L'autorizzazione al subappalto non esime l'Appaltatore dalle responsabilità che gli derivano dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.
6. A sensi di quanto previsto all'art.105 comma 2, terzultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, l'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione al Committente, prima dell'inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto specificando, di ciascuno: (i) oggetto del contratto d'appalto a cui la comunicazione si riferisce; (ii) ragione sociale ed indirizzo del sub-contraente; (iii) oggetto del sub-contratto; (iv) importo del subcontratto; (v) incidenza del costo della manodopera e del personale sull'importo del sub-contratto.

ART. 12 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in sede di offerta, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività da rendere oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Publiacqua S.p.A. assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato;
 - b) eseguire le prestazioni oggetto di appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
 - c) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni contrattuali.
 - d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Publiacqua S.p.A. di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nel Capitolato;
 - f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazioni, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- g) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte da Publiacqua S.p.A.;
 - h) comunicare tempestivamente a Publiacqua S.p.A., le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - i) non opporre a Publiacqua S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - j) mallevare e tenere indenne Publiacqua S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - k) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di Publiacqua S.p.A. al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.
 7. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Publiacqua S.p.A. e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Publiacqua S.p.A. e/o da terzi autorizzati.
 9. L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Publiacqua S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'appalto; (b) prestare le forniture e/o i servizi oggetto di appalto nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi emessi da Publiacqua S.p.A.
 10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare a Publiacqua S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Publiacqua S.p.A. entro 10 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.
 11. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto di appalto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici/sedi di Publiacqua S.p.A.
 12. Le forniture e/o prestazioni oggetto di appalto non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto le Publiacqua S.p.A., può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.
 13. L'Appaltatore, fermo quanto precede, manleva il Committente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
 14. L'Appaltatore nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l'Appaltatore non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.
 15. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo Publiacqua S.p.A., fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

ART. 13 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, anche ad assicurare, senza soluzione di continuità, la validità delle certificazioni e degli attestati riguardanti i criteri migliorativi eventualmente dichiarati in offerta tecnica, prodotte in fase di stipula, per tutta la durata del Contratto.

2. ***Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021***

Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare a Publiacqua S.p.A. (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'applicazione della penale di seguito indicate, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 15 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

3. ***Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021***

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare a Publiacqua S.p.A. (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006) una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 15 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

4. ***Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021***

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare a Publiacqua S.p.A. (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006) la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999.

La certificazione di cui sopra, dovrà essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto.

In caso di mancato invio della documentazione richiesta l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 15 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

5. *Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nelle fattispecie di cui al comma 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021*

Le relazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione "Società trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. Publiacqua S.p.A. procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.

6. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare **una quota pari ad almeno il 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali destinata sia **all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile**, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, e come meglio disciplinato dalle Linee Guida adottate con D. M. 7 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo "Penali". A tal fine, l'Appaltatore dovrà produrre, entro 15 giorni dalla fine del Contratto apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.**

In caso di mancato invio della documentazione richiesta l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale.

Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 15 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

ART. 14 - PERSONALE DIPENDENTE

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto

4. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. A pena di nullità, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto solo previa autorizzazione del Committente e nelle modalità indicate dal Committente medesimo.
3. È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c.

ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi e del risarcimento degli eventuali danni, l'Appaltatore **prima della stipula del Contratto** si obbliga a rilasciare in favore del Committente una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% dell'importo contrattuale a titolo di cauzione.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa a prima chiamata deve prevedere espressamente: (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile; (iii) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata in caso di utilizzo da parte di Publiacqua S.p.A., in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per Publiacqua S.p.A. l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
4. L'istituto fideiussore resta obbligato in solido con l'Appaltatore fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Committente.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.
6. Per quanto non espresso vale quanto indicato all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore od al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza

sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività - un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro cinque milioni (Euro 5.000.000).

2. Il suddetto massimale rappresenta l'importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell'Appaltatore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell'appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.
3. Tale polizza dovrà essere esibita al Committente prima della stipulazione del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell'appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine l'Appaltatore, anche su segnalazione del Committente, è tenuto a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornato il Committente sull'andamento del sinistro comunicando: (i) i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; (ii) l'esito delle verifiche condotte; (iii) lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; (iv) l'avvenuta definizione del danno.
4. In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, il Committente potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del Committente, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.
5. In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del c.c.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.
6. In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziato dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate
7. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato deputate alla materiale esecuzione dell'appalto.
8. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.
9. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore.

ART. 18 - PENALI

1. Qualora l'Appaltatore non effettui il Servizio come previsto dal contratto, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali, in termini di diminuzione del canone dell'offerta corrisposto all'Appaltatore per il servizio garantite dalla polizza fidejussoria, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.:
 - A. Penali sui servizi di preparazione
 - B. Penali sulla disponibilità del servizio
 - C. Penali sul livello di performance della connettività NB-IoT (grado di copertura)

A – Penali sui servizi di preparazione

In caso di inosservanza del tempo massimo previsto per il completamento della fase di Setup pari a 60 giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore sarà soggetto ad una penale giornaliera calcolata nel modo seguente:

- a partire dal 61° giorno solare e fino al 90° giorno, la penale sarà pari all' 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) per ogni giorno di ritardo sull'importo relativo al canone complessivo definito in fase di offerta, con garanzia della polizza fidejussoria
- a partire dal 91° giorno solare e fino al 120° giorno, la penale sarà pari all' 0,2% (zero virgola due per cento) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sull'importo relativo al canone complessivo definito in fase di offerta, con garanzia della polizza fidejussoria
- superati i 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi di mancato rispetto da parte dell' Appaltatore del termine fissato senza aver ricevuto alcuna giustificazione, la Stazione Appaltante, oltre all' applicazione delle penali di cui sopra, si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Esempio

A fronte di una data prevista di completamento della fase di avvio oltre il 60° giorno dall'avvio del Contratto, e una data effettiva di consegna al 75° giorno, quindi 15 giorni oltre la scadenza, con costo totale 650.000 € (importo indicato a titolo esemplificativo) avremo:

Importo Penale per Ritardo sui termini di completamento Setup (€) = $0,05\% \times 15 \times 650.000€ = 4.875€$.

B – Penali sulla disponibilità del Servizio

Ogni bimestre sarà monitorata dalla Stazione Appaltante la percentuale di disponibilità dei servizi centralizzati. Nel caso in cui nel bimestre, la disponibilità dei servizi sia stata inferiore al 99,5%, l'Appaltatore sarà soggetto ad una penale pari al 2% del canone bimestrale.

C - Penali sul livello di performance della connettività NB-IoT (grado di copertura)

Introduciamo un parametro CP_t definito grado di copertura al tempo t rilevabile bimestralmente che, in fase di esercizio, consentirà alla Stazione Appaltante di calcolare la copertura in radiofrequenza di tutto il parco contatori equipaggiato in standard NB-IoT nelle aree di competenza.

Tale parametro è calcolato come il rapporto tra il numero di contatori smart installati su tutti i comuni interessati per i quali è stata raccolta la lettura con almeno una trasmissione a buon fine ogni 15 gg al tempo t e il numero di contatori smart installati totali su tutti i comuni interessati al tempo t secondo la seguente formula:

$$CP_t = \sum_{i=1}^{12} ContLetti_{it} / \sum_{i=1}^{12} ContInst_{it}$$

dove:

- $ContLetti_{it}$ è il numero di contatori smart installati per i quali è stata raccolta la lettura con almeno una trasmissione a buon fine ogni 15 gg nel Comune i-esimo al tempo t
- $ContInst_{it}$ è il numero di contatori smart installati nel Comune i-esimo al tempo t

Alla fine di ogni bimestre (tempo t) sarà monitorato dalla Stazione Appaltante il grado di copertura al tempo t, e nel caso in cui risulti inferiore all'80% l'Appaltatore sarà soggetto ad una penale pari al 50% del canone maturato. I contatori per i quali sarà dimostrata la raggiungibilità della SIM potranno essere esclusi dal calcolo per la penale a discrezione della Stazione Appaltante.

Esempio

Supponiamo che nell'annualità n siano previste 5.000 installazioni di contatori NbIoT e un canone pari a 50.000 euro.

Alla fine del primo bimestre, su tutti i comuni, abbiamo installato 1000 contatori e abbiamo raccolto la lettura ogni 15 gg su 700.

Il grado di copertura al tempo t (fine primo bimestre) è quindi pari al 70% (rapporto 700/1000).

Essendo inferiore al minimo richiesto pari a 80%, si applicherà una penale pari al 50% sul canone maturato. Il canone maturato viene determinato in base ai contatori installati rispetto ai previsti (1.000 su 5.000 previsti), ossia pari al 20% del canone annuale previsto: 20% su 50.000 = 10.000 euro.

La penale risulterà quindi pari al 50% di 10.000 euro = 5.000 euro

Nel secondo bimestre installiamo ulteriori 1.200 contatori.

Alla fine del secondo bimestre, su tutti i comuni, abbiamo installato quindi 2.200 contatori e abbiamo raccolto la lettura ogni 15 gg su 1700.

Il grado di copertura al tempo t (fine secondo bimestre) è quindi pari al 77,27% (rapporto 1.700/2.200).

Essendo inferiore al minimo richiesto pari a 80%, si applicherà una penale pari al 50% sul canone maturato. Il canone maturato viene determinato in base ai contatori installati rispetto ai previsti (2.200 su 5.000 previsti), ossia pari al 44% del canone annuale previsto: 44% su 50.000 = 22.000 euro.

La penale risulterà quindi pari al 50% di 22.000 euro = 11.000 euro

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali saranno contestati per iscritto all'Appaltatore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque lavorativi dal ricevimento della contestazione.
3. Qualora dette controdeduzioni, a giudizio di Publiacqua S.p.A. non siano accolte o nel caso di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali de quibus.
4. La somma dovuta dall'Appaltatore per penali verrà compensata con i crediti dell'Appaltatore derivanti dal contratto, e sarà eventualmente detratta:
 - dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;
 - dalla cauzione definitiva, mediante escussione;
 - da altri eventuali crediti vantati dall'Appaltatore, nei confronti di Publiacqua S.p.A., in ragione di qualunque altra causa, diversa dal contratto.
5. Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua S.p.A. avrà diritto di rivalersi nei modi previsti dalla legge.
6. In ogni caso le penalità applicate non potranno superare il **20%** dell'importo contrattuale.

ART. 19 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il REC indicato dal Committente vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle eventuali penali, cura il corretto svolgimento dello stesso, propone la liquidazione a norma della documentazione contrattuale e di legge.
2. Il REC indicherà eventuali delegati.

ART. 20 - RESPONSABILE OPERATIVO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà indicare al Committente un responsabile operativo.
2. Il responsabile operativo dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
3. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al responsabile avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.
4. In caso di impedimento personale, il responsabile dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.
5. È facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo responsabile.

**ART. 21 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE -
COMUNICAZIONI E DOMICILIO**

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al REC.
2. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al REC entro 5 giorni naturali e consecutivi (fatto salva diversa indicazione del Committente) dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
4. Ai fini delle comunicazioni inerenti al contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l'Appaltatore presso le rispettive sedi legali.
5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente; eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente.

ART. 22 - TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Qualora, durante la validità dell'affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Publiacqua S.p.A. e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere il presente affidamento contrattuale, il contratto d'appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere da Publiacqua S.p.A. a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
2. Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l'oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.

3. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l'altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

ART. 23 - RISOLUZIONE

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
- a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo [•];
 - f) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate e qualora l'Appaltatore, in esecuzione del Contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel presente Capitolato, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - g) nei casi di cui la risoluzione sia espressamente richiamata negli articoli di cui presente Capitolato.
 - h) nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 20% dell'importo complessivo stimato dell'appalto;
 - i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;
 - l) nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
 - m) la perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere;
 - n) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive;
 - o) l'Appaltatore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile;
 - p) comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione;
 - q) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- r) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
2. Inoltre, Publiacqua S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
 3. In caso in cui il Committente accerti un inadempimento grave e ripetuto dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno; si considera grave inadempimento, ai sensi per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
 4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
 7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Committente incamererà la garanzia definitiva prestata.
 8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
 9. Nelle more della contestazione è fatto salvo il diritto di Publiacqua S.p.A. di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le forniture e/o i servizi attinenti ad ordinativi non eseguiti ovvero eseguiti soltanto parzialmente, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Publiacqua S.p.A. In questo caso Publiacqua S.p.A. darà notizia a mezzo raccomandata A/R o mezzo PEC all'Appaltatore, quantificando la fornitura e/o il servizio eseguito e addebitando a quest'ultimo gli eventuali maggiori costi

ART. 24 - ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni da rendere ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le

eventuali previste penali.

ART. 25 - FACOLTÀ DI RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, Publiacqua S.p.A., per quanto di proprio interesse, ha il diritto nei casi di:
 - a) giusta causa
 - b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
3. Il Committente, può altresì recedere dal contratto in qualunque tempo, dando comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
4. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.
5. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già effettuate.

ART. 26 - FORZA MAGGIORE E FERMO IMPIANTO

1. Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza e richiesta nel caso di specie.
2. Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore e/o di fermo impianto che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, dovrà darne comunicazione scritta entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del verificarsi dell'evento specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali.
3. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per l'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto causato da un evento di forza maggiore.

ART. 27 - ANTICORRUZIONE

1. L'Appaltatore è a conoscenza che la Committente ha adottato un sistema di gestione ai sensi della Norma UNI ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e dichiara di avere preso visione sul sito aziendale (<https://www.publiacqua.it/chi-siamo/anticorruzione>) della Politica Anticorruzione.
2. L'Appaltatore si impegna, quindi, a rispettare detta Politica Anticorruzione adottata dal Committente e a non ricevere, accettare e a non offrire, a promettere o a dare denaro o altre utilità non dovuta, sia direttamente che indirettamente, a Pubblici Ufficiali, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive di una società o di un ente, ovvero a sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà alla società o ente anche nell'interesse o a vantaggio del Committente.
3. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico o altro apicale dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui al 317 c.p. e ss, il Committente ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
4. In ogni caso, Publiacqua S.p.A. potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
5. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
6. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Publiacqua S.p.A. di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
7. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente eventuali variazioni su in quanto dichiarato in questa sede e che dovessero intervenire nel corso del rapporto.

ART. 28 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Ai fini del presente documento si intendono per "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, non di pubblico dominio, in qualunque forma (cartacea o elettronica) rivelate o consegnate all'Appaltatore che siano identificate come riservate, ovvero di proprietà e/o protette da diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale o che per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente verrebbero ritenute tali.
2. L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti, ausiliari, nonché dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'Appaltatore da parte di Publiacqua S.p.A. o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per il fine per il quale le medesime sono state legittimamente comunicate e nei casi e secondo le modalità previste specificamente da Publiacqua S.p.A. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d'uso di dette informazioni è concesso all'Appaltatore. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali.
3. L'Appaltatore potrà utilizzare i suddetti dati/informazioni/strumenti solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salvo che le Parti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata.
4. L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, almeno pari alle misure che Publiacqua adotta per proteggere le proprie informazioni riservate e/o confidenziali, sia all'interno della

propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore, adoperando la massima diligenza e tutti gli accorgimenti e le precauzioni ritenute necessarie e ragionevoli, si impegna a non divulgare, a non riprodurre o in altri modi a portare a conoscenza di terzi, le informazioni riservate che acquisirà, garantendo lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.

5. Tutte le informazioni riservate e/o confidenziali trasmesse sono e rimarranno di proprietà di Publiacqua S.p.A.. Quest'ultima si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore la distruzione o la restituzione di qualsiasi documento, cartaceo o elettronico, contenente informazioni riservate e/o confidenziali in suo possesso e dovrà provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
6. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, Publiacqua S.p.A. risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 29 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In relazione agli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali e tutela della Privacy, le Parti si danno atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e si impegnano reciprocamente ad assolvere tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del "Codice Privacy" (D. Lgs 196/03) e s.m.i., assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. L'informativa di Publiacqua è presente al seguente indirizzo <https://www.publiacqua.it/privacy-policy>. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge derivanti.
2. Le Parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali di cui Publiacqua sia Titolare del Trattamento, le Parti procederanno alla stipula dell'atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 GDPR, preliminarmente all'avvio dei trattamenti.

ART. 30 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Laddove l'Appaltatore acceda a servizi digitali e tratti informazioni in formato elettronico di proprietà di Publiacqua S.p.A., è necessario che lo stesso metta in atto misure tecniche e organizzative tali per garantire un livello di sicurezza adeguato ad assicurare un livello di rischio accettabile rispetto alla perdita di confidenzialità, integrità e disponibilità.
2. L'Appaltatore dovrà implementare tali misure tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione delle stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, meccanismi di protezione e aggiornamento delle postazioni di lavoro, sicurezza delle comunicazioni, salvaguardia dei dati, gestione delle credenziali, policy e procedure che comprendano adeguata formazione e sensibilizzazione degli operatori.
3. L'Appaltatore dovrà implementare adeguate misure di sicurezza volte a garantire la continuità operativa a supporto dell'esecuzione delle attività previste, siano esse preventive che reattive, in modo da garantire il contenimento degli incidenti di sicurezza delle informazioni trattate.

ART. 31 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo,

per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.

ART. 32 - FORMA CONVENZIONALE

1. Qualunque modificazione od integrazione del contratto di appalto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.

ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (se previsti). Rimangono a carico di Publiacqua S.p.A. gli oneri su di essa gravanti ex lege.
2. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Le prestazioni di cui al presente appalto sono effettuate nell'esercizio di impresa e trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, con applicazione del regime di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.

ART. 34 - RINVIO - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 35 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara.

ART. 36 - CRITERIO DI VALUTAZIONE

2. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con offerte economiche solo a ribasso, valutabile in base agli elementi e relativi punteggi per il totale di 100, di cui ai seguenti criteri:

T – Criterio tecnico	Punti max 70
E – Criterio economico	Punti max 30
Totale	Punti max 100

3. La procedura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.
4. Il punteggio sarà attribuito, sulla base dei criteri di seguito indicati, ai quali vengono attribuiti i punteggi a fianco di ciascuno riportati.

Di seguito si riportano le tabelle contenenti i **criteri** i **sub-criteri** i relativi a ciascun criterio, seguite dall'indicazione delle modalità di attribuzione del relativo punteggio. Per gli elementi tecnici, in **grassetto**

ed evidenziati in grigio, sono indicati i criteri tecnici di primo livello (Kx), in **grassetto** i sotto-criteri tecnici di secondo livello (Kx.x)

Tabella 1

CRITERIO		Tipologia criterio	Elemento di Valutazione	Punti (Wi)	
K1	Criterio Tecnico		Grado di copertura	Punti max	24
K1.1	sotto-criterio (n1)	QUAL	Grado di copertura – scenario deep indoor	Punti max	4
K1.2	sotto-criterio (n2)	QUANT	Grado di copertura – scenario indoor	Punti max	20
K2	Criterio Tecnico	QUAL	Modalità di accesso	Punti max	18
K3	Criterio Tecnico	QUAL	Portale di Selfcare	Punti max	18
K4	Criterio Tecnico	QUANT	Adozione di modello organizzativo 231 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione dell’Offerta	Punti max	2
K5	Criterio Tecnico	QUANT	Certificazione UNI ISO 37001:2016 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione dell’Offerta	Punti max	2
K6	Criterio Tecnico		Criteri di premialità ai sensi dell’art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021	Punti max	6
K6.1	sotto-criterio (n1)	QUANT	Certificazione SA 8000:2014 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione dell’Offerta	Punti max	3
K6.2	sotto-criterio (n2)	QUANT	Previsione nell’organico aziendale della figura del <i>disability manager</i>	Punti max	3
K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6			OFFERTA TECNICA	Punti max	70
E1	Criterio Economico		Prezzo	Punti max	30
E1.1	sotto-criterio (n1)	QUANT	Importo complessivo offerto	Punti max	30
K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + E1			TOTALE	Punti max	100

A ciascun Concorrente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P(i) = \sum n(Wi * V(a)i)$$

Dove:

P(i) = punteggio dell’offerta i-esima

n = numero totale dei criteri/sotto-criteri

Wi = peso e punteggio attribuito al criterio/sotto-criterio (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio/sotto-criterio(i) variabile tra zero ed uno;

∑ = sommatoria.

Relativamente a ciascun *criterio/sotto-criterio i*, i coefficienti **V(a)i** sono determinati mediante le modalità riportate nei paragrafi specifici.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA

K1) Grado di copertura

K1.1 – grado di copertura - scenario deep indoor

Ogni concorrente dovrà fornire una relazione sul grado di copertura deep indoor di ogni comune di cui alla lista dell'art.1.

Il documento di dettaglio dovrà essere redatto su base cartografica e tabellare, max 4 pagine in formato A4 (solo fronte – interlinea singola – carattere times new roman – dimensione minima 11).

La valutazione sarà effettuata esclusivamente entro i limiti di cui sopra e le parti eccedenti non saranno prese in considerazione. In mancanza di possibilità di consultazione da parte della commissione giudicatrice di tale documento, verrà attribuito ad esso un punteggio pari a zero.

Il documento sarà sottoposto ad una valutazione qualitativa.

K1.2 – grado di copertura – scenario indoor

Per ogni concorrente k , il *grado di copertura* C_{ik} per ogni Comune i -esimo di cui alla lista all'art.1 (con i compreso tra 1 e 12), è dato dal rapporto tra il numero di contatori smart di cui si attende la capacità di raccogliere la lettura con almeno una trasmissione ogni 72 ore (scenario indoor) ed il numero di tutti contatori smart installati nell'area del Comune.

Al grado di copertura C_{ik} attribuiremo un coefficiente P_{Cik} in base a quanto segue:

$C_{ik} < 95\%$	$\rightarrow P_{Cik} = 0,0$
$95\% \leq C_{ik} < 96\%$	$\rightarrow P_{Cik} = 0,30$
$96\% \leq C_{ik} < 97\%$	$\rightarrow P_{Cik} = 0,50$
$97\% \leq C_{ik} < 98\%$	$\rightarrow P_{Cik} = 0,70$
$98\% \leq C_{ik} < 99\%$	$\rightarrow P_{Cik} = 0,90$
$99\% \leq C_{ik} \leq 100\%$	$\rightarrow P_{Cik} = 1,00$

dove i si riferisce al comune i -esimo mentre k si riferisce al concorrente k -esimo

Il conseguimento del *punteggio tecnico del grado di copertura* di rete conseguito dal concorrente k previsto per i 12 Comuni sarà determinato, in relazione al *grado di copertura di rete* massimo conseguibile pesato (P_{maxC}) pari a 12 e che viene riproporzionato su 20 punti, secondo la seguente formula:

$$P_{\text{tecnico grado copertura } k} = 20 * \frac{1}{P_{maxC}} * \left(\frac{\sum_{i=1}^{12} (w_i * P_{Cik})}{\sum_{i=1}^{12} w_i} \right)$$

dove w_i è il numero di contatori installati nel Comune i -esimo

K2) Modalità di accesso

L'offerta tecnica dovrà comprendere un documento di max 4 pagine in formato A4 (solo fronte – interlinea singola – carattere times new roman – dimensione minima 11) che descriva il servizio di accesso attraverso la disponibilità di un APN privato che l'operatore concorrente dedicherà alla Stazione Appaltante ed una comunicazione criptata attraverso l'uso di una VPN IPsec o di una connessione di caratteristiche per sicurezza e velocità equivalenti o superiori (ad. Es. MPLS con VPN).

L'accesso operato attraverso l'APN privato consentirà alla Stazione Appaltante di disporre di un IP pool configurabile per assegnare un indirizzo ad ogni dispositivo end-point (contatore smart).

È gradita una configurazione in fail-over per il tunnel VPN che consenta di avere la disponibilità di due canali di cui uno permanentemente attivo su cui instradare il traffico nell'esercizio corrente, mentre un altro, usualmente disattivo, che, in caso di malfunzionamento del primo, si attivi e sia capace di re-instradare il traffico per portarlo a destinazione.

Inoltre sarebbe gradita anche una configurazione che, in caso di Disaster Recovery, consenta di re-instradare il traffico verso il data center di DR di Publiacqua posizionato su cloud pubblico AWS tramite tecnologia VMC on AWS.

La valutazione sarà effettuata esclusivamente entro i limiti di cui sopra e le parti eccedenti non saranno prese in considerazione. In mancanza di possibilità di consultazione da parte della commissione giudicatrice di tale *documento*, verrà attribuito ad esso un punteggio pari a zero.

Il documento sarà sottoposto ad una valutazione qualitativa.

K3) Portale di Selfcare

L'offerta tecnica dovrà comprendere un documento di max 4 pagine in formato A4 (solo fronte – interlinea singola – carattere times new roman – dimensione minima 11) che descriva la disponibilità di un portale di selfcare con il quale, attraverso un'interfaccia web oppure una libreria API di integrazione con il SAC, il personale della Stazione Appaltante potrà:

1. gestire gli stati delle SIM in campo (SIM funzionante, SIM in test mode, SIM attiva no billing, SIM sospesa);
2. Fare uso di funzionalità di reporting per tenere sotto controllo eventi che si verifichino durante l'esercizio dei dispositivi.
 - a. Data usage (volume di traffico scambiato per ogni SIM aggregabile per Comune);
 - b. SIM inventory (lista SIM per stato della SIM aggregabile per Comune);
 - c. Funzionalità di monitoraggio dei parametri di trasmissione dei dispositivi;
3. Mettere a disposizione un sistema automatico di monitoraggio dello stato e dei singoli consumi del traffico dati della Sim, in modo da produrre la necessaria reportistica da mettere a disposizione della Stazione Appaltante

Inoltre, il documento dovrà riportare l'eventuale presenza di una piattaforma web di ticketing e relativo calcolo del rispetto degli SLA associati al servizio da voi dichiarati, da mettere a disposizione della stazione appaltante per la gestione delle richieste e degli incident.

Si tenga presente che anche i livelli di servizio proposti in fase di offerta e il loro monitoraggio sono oggetto di valutazione tecnica.

La valutazione sarà effettuata esclusivamente entro i limiti di cui sopra e le parti eccedenti non saranno prese in considerazione. In mancanza di possibilità di consultazione da parte della commissione giudicatrice di tale *documento*, verrà attribuito ad esso un punteggio pari a zero.

Il documento sarà sottoposto ad una valutazione qualitativa.

K4) Adozione di Modello 231Elementi dell'offerta:

- Adozione ed implementazione di Modello 231

Il criterio valuta positivamente l'adozione ed implementazione di Modello 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001 al momento della formulazione dell'offerta e l'assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerlo valido per l'intera durata del Contratto.

*

K5) Certificazione ISO 37001:2016Elementi dell'offerta:

- Possesso di Certificazione ISO 37001:2016

Il criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell'offerta e l'assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata del Contratto della certificazione ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione).

Adempimenti dell'Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito l'Appaltatore si impegna a:

- mantenere la validità della certificazione per tutta la durata contrattuale;
- fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione attestante la certificazione in corso di validità, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di certificazione accreditato presso il S.A.I. (Social Accountability International);
- comunicare ogni variazione circa la validità della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante

K6.1) Certificazione SA 8000:2014Elementi dell'offerta:

- Possesso di Certificazione SA 8000

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell'offerta e l'assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata del contratto, della certificazione Internazionale di Social Accountability (sviluppo sostenibile/investimento etico): Certificazione S.A. 8000:2014 (Social Accountability) - Standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency), volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (C.S.R. - Corporate Social Responsibility).

Adempimenti dell'Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito l'Appaltatore si impegna a:

- mantenere la validità della certificazione per tutta la durata contrattuale;
- fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione attestante la certificazione in corso di validità, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di certificazione accreditato presso il S.A.I. (Social Accountability International);
- comunicare ogni variazione circa la validità della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

K6.2 Previsione nell'organico aziendale della figura del *disability manager*

Elementi dell'offerta:

- Previsione nell'organico aziendale della figura del *disability manager*

Il criterio valuta positivamente nell'organico aziendale della figura del *disability manager* al momento della formulazione dell'offerta e l'assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerlo valido per l'intera durata del Contratto

CALCOLO PUNTEGGIO CRITERI TECNICI

I documenti dell'offerta tecnica devono essere elaborati in modo da offrire riscontro chiaro ed inequivocabile ai criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi sopra indicati

Per i criteri/sotto-criteri tecnici di natura qualitativa, identificati in tabella (Tabella 1) con la sigla “QUAL”, per ciascun *sotto-criterio i*, i coefficienti - V(a)i - in questione saranno attribuiti attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1(uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto di seguito specificato.

Ciascun Commissario esprimerà per ogni *sotto-criterio i* un giudizio discrezionale, secondo la seguente griglia:

Giudizio	Valutazione/ coefficiente
Proposta giudicata di ottima qualità per assoluta completezza in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e pieno soddisfacimento dell'elemento valutato, proposta che presenti caratteristiche significative di affidabilità e funzionalità	3
Proposta giudicata di buona qualità per rilevante trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e buon soddisfacimento dell'elemento valutato, proposta che presenta caratteristiche apprezzabili di affidabilità e funzionalità	2
Proposta giudicata di sufficiente qualità per minima trattazione progettuale degli aspetti oggetto di valutazione e minimo soddisfacimento dell'elemento valutato, proposta che presenta caratteristiche minimali di affidabilità e funzionalità	1
Il progetto è assente e l'offerta è ritenuta inaccettabile	0

Per ogni elemento di valutazione, una volta che ciascun commissario ha attribuito il giudizio secondo la griglia di cui sopra, viene calcolata la media dei coefficienti e si procederà a trasformare le suddette medie in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate. Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula:

$$V(a)i = (Mi/Mmax)$$

Dove

- **Mi** = media riportata per il Concorrente i-esimo;
- **Mmax** = media massima riportata tra i vari concorrenti

Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso previsto per ciascun sotto-criterio di valutazione, determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi.

Il giudizio dei membri della commissione per ogni *criterio i* e/o *sotto-criterio i* è formulato in base all'esame della documentazione tecnica presentata, redatta secondo gli elementi sopra indicati. A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche che precludano un'appropriata valutazione di un criterio di valutazione determinano l'attribuzione di punteggio zero per lo specifico criterio in valutazione, fatta salva l'applicazione della clausola di sbarramento di seguito prevista.

Per i criteri tecnici di natura quantitativa K1.2 identificato in tabella con la sigla "QUANT" si rinvia a quanto indicato nello specifico paragrafo

Per i criteri tecnici di natura quantitativa K4, K5 K6.1 K6.2 identificati in tabella con la sigla "QUANT", per ciascun *criterio i* e *sotto criterio*, i coefficienti - $V(a)_i$ - in questione saranno attribuiti secondo quanto di seguito specificato.

$V(a)_i = 1$	Presenza dell'elemento di valutazione i-esimo in corso di validità
--------------	--

$V(a)_i = 0$	Assenza dell'elemento di valutazione i-esimo e/o non in corso di validità
--------------	---

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, costituendo o costituito e/o di Consorzio si procederà, per ogni criterio e *sotto criterio*, nel seguente modo:

- a valutare con la suddetta metodica ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna impresa designata dal Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni e il Consorzio stesso solo qualora svolga attività di carattere operativo (anche quando il Consorzio concorre quale componente di un R.T.I. verrà computato nella suddivisione dei punteggi solo qualora svolga attività di carattere operativo);
- a determinare il punteggio assegnato alla compagine dell'Impresa mediante la sommatoria dei punteggi assegnati alle singole imprese facenti parte di detta compagine e suddividendo tale sommatoria per il numero stesso delle imprese (media aritmetica).

CALCOLO PUNTEGGIO ELEMENTO ECONOMICO

E1 - PREZZO

E1.1) Importo complessivo offerto

Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = 30 \times V(a)_i$$

In cui

P_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo in esame

Il coefficiente della prestazione offerta $V(a)_i$ variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è determinato tramite formula

$$V(a)_i = X_{\min} / X_i$$

Dove

X_{\min} = importo complessivo offerto minimo tra tutte le offerte presentate

X_i = importo complessivo offerto del concorrente i-esimo

Determinazione “Xmin” e “Xi”

Si procederà a moltiplicare l'importo unitario offerto - per ciascuna tipologia di prestazione di cui alle lettere A, B e C di cui alla Tabella dell'art. 8 - per le relative quantità a base di appalto. L'importo complessivo offerto da ciascun concorrente (Xi) verrà ottenuto dalla sommatoria dei totali di riga, come sopra ottenuti. Il valore “Xmin” sarà pertanto, l'importo complessivo minore ottenuto con le suddette modalità.

Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = 30 \times V(a)_i$$

In cui

Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo in esame

Il coefficiente della prestazione offerta **V(a)i** variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è determinato tramite formula

$$V(a)_i = X_{min} / X_i$$

Dove

Xmin = importo complessivo offerto minimo tra tutte le offerte presentate

Xi = importo complessivo offerto del concorrente i-esimo

Determinazione “Xmin” e “Xi”

Si procederà a moltiplicare l'importo unitario offerto - per ciascuna tipologia di prodotto - per le relative quantità a base di appalto. L'importo complessivo offerto da ciascun concorrente (Xi) verrà ottenuto dalla sommatoria dei totali di riga, come sopra ottenuti. Il valore “Xmin” sarà pertanto, l'importo complessivo minore ottenuto con le suddette modalità

5. I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste sono calcolati fino alla terza cifra decimale; arrotondati per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: • 12,2411 verrà arrotondato a 12,241; • 12,2468 verrà arrotondato a 12,247.
6. **Clausola di sbarramento**: si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei soli concorrenti che hanno ottenuto almeno 42 (quarantadue) punti su 70 (settanta) punti massimi possibili nella valutazione relativa all'offerta tecnica.
7. Resta fermo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

TITOLO III - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**ART. 37 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI**

L'appalto ha per oggetto le seguenti prestazioni:

1. Fornitura di 25.000 SIM NB IoT e loro attivazione, montate mediante saldatura su un pari numero di dispositivi in standard SIM-On-Chip.
2. Servizio di connettività per 13 anni, con canone annuo per ciascuna SIM e per l'APN secondo le tempistiche di cui al precedente articolo 9

1. Fornitura SIM

La fornitura delle SIM dovrà essere consegnata secondo le tempistiche di seguito indicate:

entro il 14/07/2023	entro il 28/07/2023	entro il 29/09/2023	entro il 19/04/2024
2.500	5.000	7.500	10.000

Si precisa che rispetto alle quantità di cui alle singole scadenze sopra riportate le stesse quantità possono variare nella misura del $\pm 10\%$.

Successivamente alla fase di aggiudicazione la stazione appaltante indicherà il luogo in cui le forniture delle SIM dovranno essere consegnate, in modo che il produttore dei contatori possa poi provvedere alla saldatura delle stesse all'interno di ciascun contatore.

L'Appaltatore assicura che le forniture sono garantite da tutti i vizi ed inconvenienti; in ogni caso, durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, l'Appaltatore dovrà supportare la Stazione Appaltante nella corretta gestione di tutti i malfunzionamenti riscontrati e che rientrino nei termini delle rispettive garanzie.

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Appaltatore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto

2. Servizi di connettività

Relativamente ai servizi di connettività, i corrispettivi a canone saranno riconosciuti all'Appaltatore dal momento successivo alla fase di set up e corrispondenti all'effettivo utilizzo dei servizi.

Verifiche e Collaudi della soluzione

Entro il termine della fase di avvio (set up), a conclusione delle attività di test, dovrà essere effettuato il collaudo conclusivo delle funzionalità previste nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

In caso di non conformità giudicate lievi, potrà essere emesso collaudo positivo assegnando all'Appaltatore un termine, di norma non superiore a 15 giorni, per rimuovere le non conformità. Eventuali costi aggiuntivi necessari per la rimozione delle non conformità saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

Il collaudo positivo non esonera comunque l'Appaltatore dalle responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica ma vengano in seguito accertati.

Se il collaudo non conferma la rispondenza con quanto dichiarato nell'offerta tecnica dell'Appaltatore verrà emesso un *rapporto di collaudo negativo*.

Inoltre, durante la fase esecutiva del contratto, l'Appaltatore consentirà alla stazione Appaltante di accedere alle informazioni rilevanti rispetto al servizio erogato, quali ad esempio quelle riferite ai dispositivi utilizzati e ai dati della reportistica, per l'espletamento delle attività di verifica e monitoraggio effettuato dal personale incaricato da quest'ultima.

I risultati delle attività di monitoraggio daranno luogo a raccomandazioni emesse periodicamente da parte della struttura di monitoraggio, le quali individuano eventuali Non Conformità e problemi legati alla erogazione dei servizi ed alla gestione del contratto.

In relazione alle raccomandazioni emesse, l'appaltatore sarà tenuto, senza alcun diritto a particolari o maggiori compensi, alla realizzazione delle azioni correttive/preventive concordate con la stazione appaltante con l'obiettivo di rimuovere le cause delle Non Conformità e dei problemi rilevati.

I costi che l'Appaltatore deve sostenere per le attività di audit sono interamente a carico del Proponente stesso.